



Presidenza Nazionale  
Via A. Wildt 19/5  
20131 Milano  
tel. 02 26 11 65 02  
fax 02 36 63 83 94  
presidenza@legadelcane.org  
presidenzanazionalelndc@legalmail.it

Gentili Senatori,

siamo felici di sapere che le professioni cinofile sono oggetto di un disegno di legge che ha l'obiettivo di disciplinare e regolamentare le figure che svolgono attività con i cani.

Come è noto, ad oggi chiunque può diventare addestratore, educatore, istruttore (ma anche riabilitatore, consulente della relazione ecc.) semplicemente aprendo una partita Iva o un'associazione e frequentando un corso, anche online, organizzato da una qualsiasi scuola.

Ciò comporta che, nella maggior parte dei casi, chi lavora con i cani non ha alle spalle la giusta formazione e il giusto bagaglio di conoscenze utili per aiutare a migliorare la vita del cane e la relazione con il compagno umano. Peraltro, le scuole che organizzano corsi di formazione hanno spesso approcci diversi (coercitivo, gentilista, cognitivo, cognitivo- comportamentale ecc.). Questo chiaramente si riflette sul tipo di metodo utilizzato da ogni singolo professionista del settore.

In considerazione di ciò e attesa l'importanza che rivestono queste figure, riteniamo che la loro formazione e le loro mansioni all'interno dei canili debbano essere disciplinate e regolamentate in maniera organica e completa.

Al riguardo abbiamo diverse osservazioni da sottoporvi:

**Con riferimento all'ART.2 c.1 lett a)** riteniamo che debbano essere inserite anche le definizioni di educatore e addestratore cinofilo che noi suggeriamo essere nel primo caso " il professionista che lavora con soggetti in età evolutiva (inferiore ai 2 anni) normodotati e normocomportamentali, garantendone uno sviluppo equilibrato e cercando di evitare i futuri problemi" (è a tutti gli effetti un PEDAGOGO), nel secondo caso "il professionista che prepara cani normodotati e normocomportamentali allo svolgimento di una determinata performance, sia essa sportiva, ludica o attitudinale" (è a tutti gli effetti un ALLENATORE).

Mentre faremmo rientrare nel **c.1 lett b)** la figura dell'istruttore cinofilo definendolo quale "professionista che prepara cani non normodotati e non normocomportamentali concentrandosi sulla riabilitazione comportamentale" (è a tutti gli effetti uno PSICOTERAPEUTA).

Quindi, a nostro avviso, tra i DTP dovrebbero rientrare gli educatori e gli addestratori, mentre il DTP-B o tecnico del comportamento sarebbe l'istruttore cinofilo.

**Relativamente all'ART. 3** siamo concordi nel prevedere la frequenza di un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B e che i professionisti siano tenuti ad un aggiornamento annuale.



Presidenza Nazionale  
Via A. Wildt 19/5  
20131 Milano  
tel. 02 26 11 65 02  
fax 02 36 63 83 94  
presidenza@legadelcane.org  
presidenzanazionalelndc@legalmail.it

Suggeriamo, però, l'istituzione di un Albo Nazionale a livello Ministeriale presso cui il professionista dovrà iscriversi per svolgere l'attività e soprattutto la previsione di un codice deontologico a cui dovranno attenersi tutti gli iscritti.

In tal senso chiediamo una modifica del **c.3** laddove prevede l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al CONI e all'ENCI.

Per quanto concerne il **c.4** riteniamo che Regioni, province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali debbano istituire, nell'ambito delle proprie competenze, appositi registri di addestratori, educatori e istruttori, aventi la qualifica di DTP e DTP-B.

**Con riferimento** ai corsi di formazione di cui **all'ART. 4** suggeriamo che il piano formativo sia univoco per tutti e stabilito a livello nazionale e che i corsi siano tenuti o in ambito universitario o da scuole certificate a livello regionale o nazionale che abbiano tra i docenti professionisti già in possesso di certificazione DTP e DTP-B.

**In relazione** all'organo di controllo istituito presso l'Associazione italiana professionisti cinofili ex **ART. 5**, solleviamo delle criticità giacché a nostro avviso per garantire una corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e di DTP-B sarebbe preferibile istituire presso il Ministero della Salute un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante che ha anche il compito di valutare gli iscritti all'Albo, sanzionando i comportamenti non conformi alla deontologia ed esercitando un potere disciplinare.

**Con riferimento all'ART. 7** riteniamo che i canili debbano avere nel proprio organigramma almeno un DTP-B ogni 100 cani, ma a nostro avviso ad un DTP-B non possono essere assegnate le mansioni di formazione e valutazione degli operatori e dei volontari del canile a cui viene conferito apposito certificato di idoneità. Infatti, nei casi in cui i canili siano gestiti da soggetti (privati o associazioni) che non hanno piacere a far entrare i volontari e a collaborare con loro per le adozioni, sia per un discorso economico che affettivo, si rischierebbe di attribuire al DTP-B, retribuito dal gestore del canile, un potere discrezionale troppo ampio.

Quindi, il suo ruolo deve essere quello di valutare i cani ospiti dei canili, collaborare con operatori e volontari e formarli in relazione agli aspetti di sua competenza.

**In relazione all'art. 8** ci domandiamo se il termine di tre anni sia riferito all'apertura della Partita Iva o al conseguimento di un attestato. Inoltre, vorremmo sapere da chi sarebbe composto l'organismo di certificazione che valuta e verifica se i requisiti degli operatori che hanno presentato la richiesta per conseguire la qualifica di DTP, la loro attività svolta e le esperienze maturate siano equiparabili alle competenze di cui all'art. 4.



Presidenza Nazionale  
Via A. Wildt 19/5  
20131 Milano  
tel. 02 26 11 65 02  
fax 02 36 63 83 94  
presidenza@legadelcane.org  
presidenzanazionalelndc@legalmail.it

Infine, suggeriamo l'introduzione di un articolo che preveda la radiazione o sospensione dall'Albo e il divieto di esercizio delle professioni cinofile per tutti quei soggetti che abbiano ricevuto condanne o siano imputati in processi per i reati a danno di animali (art. 544 bis c.p., art. 544 ter c.p., art. 544 quater c.p., art. 544 quinquies, art. 638 c.p., art.672 c.p., art.727 c.p. , art.4 della legge 201 del 2010).

Inoltre, alla luce di quanto suggerito, proponiamo la previsione di un ulteriore articolo o comma secondo il quale chi non si atterrà all'iter prestabilito, contravvenendo alla legge, non potrà svolgere le professioni cinofile, neanche con la semplice apertura della partiva iva o di una associazione.

Auspicando in un favorevole riscontro

Piera Rosati  
Presidente LNDC

Cristian Evangelista  
Responsabile benessere animali familiari